SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1º febbraio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2007 è terminata il 28 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n. **311.**

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

07G0007

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n. **7**.

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere *e)*, *l)* e *m)*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per rendere più concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della competitività del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi comunitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 1.

Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonché la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.

3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.

Art. 2.

Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonché gli strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.

2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.

3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di

strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.

Trasparenza delle tariffe aeree

1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.

2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.

Art. 4.

Data di scadenza dei prodotti alimentari

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto ed in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».

2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi

1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.

2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis.* L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito.

4-*ter.* Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, la stessa si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

4-*quater.* È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.».

3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis.* Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».

4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».

5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Art. 6.

Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari

1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il creditore è soggetto esercente attività bancaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione, il conservatore procede d'ufficio entro il giorno succes-

sivo alla sua annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente comma non è necessaria l'autentica notarile.

2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

Art. 7.

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.

5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 8.

Portabilità del mutuo; surrogazione

1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti di finanziamento bancario, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.

2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.

3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1.

4. La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.

Capo II

MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Art. 9.

Comunicazione unica per la nascita dell'impresa

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.

2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.

8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.

10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.

5. L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalla seguente: «dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5.

8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente:

«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.».

9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico».

Art. 11.

Misure per il mercato del gas

1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo le modalità di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2004, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato, definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati. Le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 12.

Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi

1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocità avvenga tramite affidamenti e modalità competitivi conformi alla normativa vigente a livello nazionale e comunitario, nonché in tempi e con limiti di spesa compatibili con le priorità ed i programmi di investimento delle infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico:

a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova, comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni e modificazioni;

b) è altresì revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui con-

sente di proseguire nel rapporto convenzionale con la società TAV S.p.A. relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.

2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attività progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.».

Art. 13.

Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica

1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,» e «tecnologico», e il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e 10.

2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché «poli tecnico professionali», di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I «poli» sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies)* è aggiunta la seguente: «*i-septies-bis)* le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente: «*o-bis)* le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e *i-quater)*» sono sostituite dalle seguenti: «, *i-quater)* e *i-septies-bis)*».

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;

b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.

8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.

Art. 14.

Misure in materia di autoveicoli

1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

RUTELLI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Rivanazzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rivanazzano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rivanazzano (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rivanazzano (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare

Le dimissioni, presentate personalmente da undici consiglieri, dei tredici firmatari degli atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 novembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. M.ITPR.P VUTG00541782006-11-13 Proc. 10876 del 13 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rivanazzano (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Sava e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Sava (Taranto) ed il sindaco nella persona del sig. Corrado Agusto;

Considerato che, in data 6 novembre 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sava (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Daniela Buccoliero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sava (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Corrado Agusto.

Il citato amministratore, in data 6 novembre 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 8131/Area II-E.L. del 28 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sava (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Daniela Buccoliero.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00658

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, coi atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Belpanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 8 novembre 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 58582/2006/Area II del 10 novembre 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Belpanno.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A00659

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 2006.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* con il quale è stato istituito un apposito Fondo per interventi straordinari al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e di far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, autorizzando a tal fine la spesa di € 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale è stata destinata, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, la somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, per la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico per i quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservandone l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto ad individuare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 con il quale, in base all'esito delle risultanze istruttorie, è stato assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della predetta normativa, l'importo complessivo di E 10.227.896,36 da utilizzare per la realizzazione delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento o miglioramento sismico sulle opere indicati nell'allegato 1 al decreto medesimo;

Vista la nota n. 5030/QdV/DI/XIV dell'8 marzo 2006 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha reso noto che la diga di Cerventosa, di proprietà del Comune di Cortona, viene gestita direttamente dall'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4, come risultante dai verbali di deliberazione della Giunta comunale di Cortona n. 14 del 31º gennaio 2006 e n. 24 del 20 febbraio 2006, e che lo stesso Comune, con note del 2 e 28 febbraio 2006, ha inoltrato richiesta per il trasferimento del finanziamento, concesso, pari ad euro 500.000,00 a suddetta Autorità;

Vista la nota n. 44261 del 16 dicembre 2005 con cui la regione Siciliana ha comunicato che a seguito di una successiva verifica dei dati informatizzati, relativi alla scheda di censimento di livello 0 di una struttura ospedaliera, la cubatura della struttura medesima è risultata non corrispondente a quella che, la competente Azienda sanitaria, aveva a suo tempo comunicato ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui alla richiamata ordinanza n. 3376/2004;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla variazione del soggetto beneficiario dell'importo assegnato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005 relativamente all'intervento da effettuarsi sulla diga di Cerventosa;

Ritenuto altresì di dover procedere alla riduzione dell'importo destinato agli interventi sulla predetta struttura ospedaliera e, quindi, alla riduzione del complessivo importo attribuito al Ministero della salute con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005;

Decreta:

1. Il soggetto beneficiario del contributo, indicato al n. 13 del punto 1.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, è modificato da «Comune di Cortona» in «Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4».

2. Il contributo assegnato, indicato al n. 40 del punto 1.5 dell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2005, è ridotto da euro 126.560,00 a euro 37.856,00.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 18 ottobre 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 177

07A00909

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2006.

Impegno ed erogazione della somma complessiva di € 12.620.103,19, in favore delle regioni Puglia e Sicilia, ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1º marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, con la quale si dispongono «Immediati interventi per fronteggiare lo stato d'emergenza socio economico ambientale determinatosi nella regione Puglia» dando i poteri di intervento al Prefetto di Bari - Commissario delegato;

Vista l'ordinanza 19 novembre 1996 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile con la quale si dispongono «Interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi alluvionali della provincia di Messina»;

Visto l'art. 2 della sopracitata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile con il quale è nominato Commissario delegato il Presidente della regione siciliana;

Visto, l'art. 1 dell'ordinanza 4 agosto 2000 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile che proroga i poteri al Prefetto di Bari - Commissario delegato;

Vista la delibera CIPE 8 marzo 2001 con la quale è stato, tra l'altro, assegnato l'importo complessivo di lire 125,573 miliardi, pari ad € 64.853.042.19, di cui lire 118,435 miliardi pari ad € 61.166.572,84 per l'ordinanza relativa all'emergenza socio-economica ambientale della regione Puglia e lire 7,138 miliardi, pari ad € 3.686.469,35 per l'ordinanza relativa agli eventi alluvionali della provincia di Messina;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3077 del 4 novembre 2000, con il quale il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato subentra al Prefetto di Bari - Commissario delegato per gli interventi non ancora aggiudicati alla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa;

Considerato che alla data del 19 dicembre 2001 non era possibile quantificare l'importo da impegnare a favore del prefetto di Bari e quello a favore del Presidente della regione Puglia, relativamente alla sopracitata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, si è provveduto con decreto n. 25136 di pari data ad impegnare l'intero importo di lire 118.435.000.000 pari ad € 61.166.572,84 a favore del prefetto di Bari con riserva di distinguere i due importi nel momento dell'effettiva erogazione;

Visto il sopracitato decreto n. 25136 del 19 dicembre 2001, con il quale si è provveduto, inoltre, all'impegno della somma di lire 7.138.000.000 pari ad € 3.686.469,35 a favore del Presidente della regione Sicilia per agli eventi alluvionali della provincia di Messina;

Considerato che con nota, n. 266 del 1º dicembre 2003 dell'Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bari è stato comunicato che la competenza della realizzazione di opere per l'importo di lire 28.865.350.000 pari ad € 14.907.709,15 è passata al Presidente della regione Puglia - Commissario delegato e pertanto i fondi da trasferire di competenza del prefetto di Bari sono di lire 89.569.650.000 pari ad € 46.258.863,69;

Considerato con proprie autorizzazioni di pagamento del 3 dicembre 2003, 2 dicembre 2004 e 5 dicembre 2005 si è provveduto ad erogare, a valere sul sopracitato decreto n. 25136 del 19 dicembre 2001, la somma complessiva di € 2.972.054,23 a favore del Presidente della regione Sicilia con un residuo da erogare pari ad € 714.415,12, la somma complessiva di € 12.008.352,68 a favore del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato con un residuo da erogare pari ad € 2.899.356,47 e la somma complessiva di € 37.252.532,09 a favore del prefetto di Bari - Commissario delegato con un residuo da erogare pari ad € 9.006.331,60;

Considerato al 31 dicembre 2005 gli importi residui da erogare pari a complessivi € 12.620.103,19, impegnati in conto residui 1998, sono divenuti perenti agli effetti amministrativi;

Considerato che con decreto ministeriale è stata apportata una variazione in aumento al capitolo 7668, in termini di competenza e cassa dell'importo di € 12.620.103,19, per l'esercizio 2006, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle sopracitate ordinanze;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare l'importo complessivo di € 12.620.103,19 a favore del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato, a favore del prefetto di Bari Commissario delegato per gli interventi relativi all'emergenza socio-economica della Puglia e del Presidente della regione Sicilia per gli eventi alluvionali della provincia di Messina;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2006, l'importo complessivo di € 12.620.103,19, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

Beneficiari	Importi	C/C
Presidente della regione Puglia - Commissario delegato, ordinanza Ministro dell'interno n. 3077/2000. . . .	€ 2.899.356,47	430-2701
Prefetto di Bari - Commissario delegato, ordinanza 8 novembre 1994 - Presidente Consiglio dei Ministri	€ 9.006.331,60	430-1683
Regione Sicilia - Presidente della regione - Commissario delegato, ordinanza 19 novembre 1996 - Ministro dell'interno	€ 714.415,12	350-22721
TOTALE . . .	€ 12.620.103,19	

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 12.620.103,19 a favore dei soggetti, secondo le quote e sui c/c indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di € 12.620.103,19 graverà sul capitolo 7668 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

07A00803

DECRETO 1º dicembre 2006.

Impegno della somma complessiva di € 1.850.948,53, in favore di alcune regioni e province autonome, secondo le rispettive quote, riguardanti le annualità dal 1992 al 1995, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a)*, che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 267 del 23 dicembre 2005, per il 2006;

Visto il decreto n. 17 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810, corrispondente alle annualità 1992, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 20 del 5 luglio 1993, d'impegno della somma complessiva di L. 20.278.853.500, corrispondente alle annualità 1993, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 32 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di L. 17.309.972.000 pari ad € 8.939.854,62, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 2 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di L. 12.538.264.975 pari ad € 6.475.473,45, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Considerato che con decreto ministeriale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 1.884.763,87, per l'esercizio 2006, al cap. 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975, art. 6, lettera *a)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 1.850.948,53, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2006;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2006, l'importo complessivo di € 1.850.948,53 relativo alle somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1992 al 1995 di cui alla legge n. 153/1975, come di seguito indicato:

Annualità 1992

	Importo in €
Regione Veneto	
(L.I. 1974 di L. 490.000.000)	
mutuo ventennale	253.063,87
Totale . . .	253.063,87

Annualità 1993

Regione Piemonte	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
mutuo ventennale	16.166,46
mutuo ventennale	6.678,54
Totale . . .	22.845,00
Regione Marche	
(L.I. 1974 di L. 300.000.000)	
mutuo ventennale	21.759,95
Totale . . .	21.759,95
Regione Veneto	
(L.I. 1975 di L. 739.000.000)	
mutuo ventennale	381.661,65
Totale . . .	381.661,65
Regione Liguria	
(L.I. 1974 di L. 70.000.000)	
mutuo ventennale	36.151,98
Totale . . .	36.151,98
Regione Friuli-Venezia Giulia	
(L.I. 1974 di L. 150.000.000)	
mutuo ventennale	26.163,51
Totale . . .	26.163,51

Annualità 1994

Regione Lombardia	
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)	
mutuo ventennale	40.527,05
mutuo ventennale	16.683,99
Totale . . .	57.211,04
Regione Piemonte	
(L.I. 1978 di L. 1.544.000.000)	
mutuo ventennale	17.983,43
mutuo ventennale	15.390,82
Totale . . .	33.374,25
Regione Umbria	
(L.I. 1974 di L. 205.000.000)	
mutuo ventennale	5.803,656
Totale . . .	5.803,65
Regione Veneto	
(L.I. 1976 di L. 897.000.000)	
mutuo ventennale	206.121,37
mutuo quindicennale	38.671,68
mutuo ventennale	58.033,83
Totale . . .	302.826,88
Regione Liguria	
(L.I. 1975 di L. 107.000.000)	
mutuo ventennale	55.260,89
(L.I. 1976 di L. 128.000.000)	
mutuo ventennale	60.658,72
(L.I. 1976 di L. 160.000.000)	
mutuo ventennale	12.961,50
Totale . . .	128.881,11

Annualità 1995

Regione Lombardia	
(L.I. 1976 di L. 1.145.000.000)	
mutuo ventennale	64.845,71
Totale . . .	64.845,71
Regione Toscana	
(L.I. 1976 di L. 958.000.000)	
mutuo ventennale	406.177,26
Totale . . .	406.177,25
Regione Valle d'Aosta	
(L.I. 1976 di L. 91.000.000)	
mutuo ventennale	38.720,64
Totale . . .	38.720,64
Regione Veneto	
(L.I. 1977 di L. 1.121.000.000)	
mutuo ventennale	71.462,04
Totale . . .	71.462,04

Riepilogo totale generale

Regione Valle D'Aosta.	38.720,64
Regione Lombardia.	122.056,75
Regione Piemonte	56.219,25
Regione Toscana	406.177,25
Regione Umbria	5.803,65
Regione Marche	21.759,95
Regione Veneto	1.009.014,44
Regione Liguria.	165.033,09
Regione Friuli-Venezia Giulia	26.163,51
Totale . . .	1.850.948,53

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 1.850.948,53 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

07A00804

DECRETO 1° dicembre 2006.

Impegno della somma complessiva di € 33.815,34, in favore di alcune regioni e province autonome, secondo le rispettive quote, riguardanti le annualità dal 1994 al 1995, ai sensi dell'articolo 15, lettera *c)*, della legge n. 352 del 10 maggio 1976.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la legge n. 352/1976, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975 ed, in particolare, l'art. 15, lettera *c),* che reca limiti d'impegno dal 1976 al 1980;

Vista la legge di bilancio n. 267 del 23 dicembre 2005, per il 2006;

Visto il decreto n. 31 del 25 luglio 1994, d'impegno della somma complessiva di L. 1.005.003.945, corrispondente alle annualità 1994, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Visto il decreto n. 1 del 13 aprile 1995, d'impegno della somma complessiva di L. 1.002.431.945, corrispondente alle annualità 1995, dei limiti d'impegno dal 1976 al 1980 di cui all'art. 15, lettera *c)* della legge n. 352/1976;

Considerato che con decreto ministeriale viene recato un aumento, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 1.884.763,87, per l'esercizio 2006, al cap. 7635, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a)*, e n. 352/1976;

Considerato che relativamente alle annualità dei limiti d'impegno di cui alla legge n. 352/1976, art. 15, lettera *c)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di € 33.815,34, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel 2006;

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 2006, l'importo complessivo di € 33.815,34, relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi, limitate alle quote riguardanti le annualità dal 1994 al 1995 di cui alla legge n. 352/1976, come di seguito indicato:

Annualità 1994

	Importo in €
Regione Veneto	
(L.I. 1976 di L. 20.368.000)	
mutuo ventennale	7.894,39
Totale . . .	7.894,39
Regione Liguria	
(L.I. 1976 di L. 10.868.000)	
mutuo ventennale	4.745,57
(L.I. 1977 di L. 8.022.075)	
mutuo ventennale	4.143,07
Totale . . .	8.888,63
Regione Friuli-Venezia Giulia	
(L.I. 1976 di L. 6.377.000)	
mutuo ventennale	1.899,98
Totale . . .	1.899,98

Annualità 1995

Regione Piemonte	
(L.I. 1976 di L. 34.895.000)	
mutuo ventennale	588,52
mutuo ventennale	1.645,20
(L.I. 1979 di L. 172.164.000)	
mutuo ventennale	5.440,18
mutuo ventennale	1.961,26
Totale . . .	9.635,16
Provincia autonoma di Bolzano	
(L.I. 1976 di L. 8.050.000)	
mutuo ventennale	3.689,59
Totale . . .	3.689,59
Regione Umbria	
(L.I. 1976 di L. 11.478.000)	
mutuo ventennale	1.807,59
Totale . . .	1.807,59

Riepilogo totale generale

Regione Piemonte	9.635,16
Regione Umbria	1.807,59
Regione Veneto	7.894,39
Regione Liguria.	8.888,63
Regione Friuli-Venezia Giulia	1.899,98
Provincia autonoma di Bolzano	3.689,59
Totale . . .	33.815,34

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di € 33.815,34 a favore delle regioni e province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7635 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2006.

Il presente decreto, sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2006

Il direttore generale: SIGNORINI

07A00805

DECRETO 25 gennaio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.433 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 25 settembre, 25 ottobre e 21 dicembre 2006 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 25 agosto 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2006.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 agosto 2006, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio

1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° febbraio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° febbraio 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), articolo 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 agosto 2006, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A00849

DECRETO 25 gennaio 2007.

Autorizzazione al confezionamento e alla vendita in astuccio delle monete d'argento da € 10 dedicate a Leonardo da Vinci per la «Serie europea Personaggi Storici».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto 27 gennaio 2006, n. 10153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 10 dedicate a Leonardo da Vinci per la «Serie europea Personaggi Storici»;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2006, n. 70530, concernente il contingente, il corso legale e le modalità di cessione delle suddette monete ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce il contingente in n. 25.000 monete di cui 15.000 destinate al mercato estero e l'art. 4 che prevede la vendita di queste ultime in capsule e non confezionate;

Vista la nota n. 64942 del 22 dicembre 2006 con la quale l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nel comunicare che le monete cedute all'estero ammontavano a n. 12.675 e che non si erano ricevuti altri ordinativi, mentre per le monete in confezione, che sono state tutte vendute, continuano a pervenire richieste, chiede l'autorizzazione al confezionamento in astuccio di una parte delle monete riservate al mercato estero;

Considerata l'opportunità di soddisfare le richieste dei collezionisti;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza il confezionamento e la vendita in astuccio delle monete d'argento da € 10 dedicate a Leonardo da Vinci per la «Serie europea Personaggi Storici», che saranno richieste entro i termini stabiliti all'art. 3 del citato decreto ministeriale 5 luglio 2006, prelevando tale quantitativo dal contingente di monete riservato al mercato estero.

Art. 2.

La vendita delle monete, di cui all'art. 1, è regolata dal già citato art. 3 del decreto ministeriale 5 luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2007

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

07A00850

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva alaclor nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/966/CE del 18 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visto il regolamento della commissione 3600/92/CE che stabilisce le modalità dettagliate per l'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2006/966/CE del 18 dicembre 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva alaclor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che pertanto i prodotti fitosanitari contenenti alaclor, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/966/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alaclor, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva alaclor non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alaclor, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2006/966/CE della commissione a partire dal 19 dicembre 2006.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alaclor, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 19 giugno 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alaclor revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 18 giugno 2008.

2. I titolari delle autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA ALACLOR

Prodotto	Impresa	Numero Registrazione	Data Prima Registrazione
AGRICHLOR TZ	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	008641	31/01/1995
ALAC	CHEMIA S.P.A.	009590	06/04/1998
ALANEX MICRO	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	007645	12/01/1989
ALANEX TZ	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	008621	23/12/1994
ALTER	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	012214	21/10/2004
BETTER	SIPCAM S.P.A.	008103	09/11/1992
CHLORAL M.E.	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	007718	17/02/1989
EUROCHLOR TZ	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	011965	04/02/2004
FLASH	SIPCAM S.P.A.	000971	14/10/1972
FLASH TZ	SIPCAM S.P.A.	002450	14/02/1977
LARIET	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	000677	19/09/1972
LASSO MICROMIX	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	008068	06/05/1992
LASSO MICROTECH	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	007928	21/06/1990
PORT	OXON ITALIA S.P.A.	011174	05/02/2002
SHINALA	SINON EU CORPORATION	011669	13/05/2003
SIMACHLOR TZ	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	011982	04/02/2004
TERACHLOR TZ	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.	012404	09/12/2004

07A00660

DECRETO 15 gennaio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva fosalone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/1010/CE del 22 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2006/1010/CE del 22 dicembre 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che durante il corso della valutazione, effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono stati individuati diversi motivi di preoccupazione soprattutto di tipo tossicologico ed ecotossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti fosalone, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/1010/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosalone, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fosalone non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza fosalone, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2006/1010/CE della commissione a partire dal 28 dicembre 2006.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fosalone, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 23 giugno 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosalone revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 22 giugno 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO I

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA FOSALONE

Prodotto	Impresa	Numero Registrazione	Data Prima Registrazione
ENOLAN	EMME ITALIA S.R.L.	005018	05/11/1982
FOSALONE FLO	SIAPA S.R.L.	008925	06/08/1996
FOSAL SC	SCAM S.P.A.	008997	11/11/1996
FOSATOX FLO	SEPRAN S.A.S.	008388	07/08/1993
FOSATOX L	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	004437	11/09/1981
FOSATOX PB	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	004599	30/12/1981
ZOLDANE	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	008280	04/05/1993
ZOLIDAN LIQUIDO 25	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	006385	06/05/1985
ZOLIDAN P.B. 25	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	006399	16/05/1985
ZOLONE FLO	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	008037	16/03/1992
ZOLONE LIQUIDO 34	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	002779	18/01/1978
ZOLONE P.B. 25	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.	002778	18/01/1978

07A00661

DECRETO 15 gennaio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva dimetenamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/1009/CE del 22 dicembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2006/1009/CE del 22 dicembre 2006 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva fosalone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, sono emerse preoccupazioni relative al destino ambientale;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/1009/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva dimetenamid non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2006/966/CE della Commissione a partire dal 28 dicembre 2006.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 23 giugno 2007.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto è consentita fino al 22 giugno 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO I

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA DIMETENAMID

Prodotto	Impresa	Numero Registrazione	Data Prima Registrazione
WING	BASF ITALIA S.P.A.	009462	13/01/1998

07A00662

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 novembre 2006.

Concessione del trattamento di CIGS, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti della società Donora Elettrodomestici S.p.A. (Unità di Cortenuova). (Decreto n. 39734).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'apposito accordo intervenuto in sede governativa, con il quale sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 480 milioni di euro – a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni – previsto dall'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2006, in favore, dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 19 giugno 2006 al 31 dicembre 2006, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza del Sottosegretario on.le Rosa Rinaldi in data 16 giugno 2006, in favore di un numero massimo di 286 dipendenti della società Donora Elettrodomestici S.p.A., unità di Cortenuova (Bergamo), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 2.877.508,92.

Art. 2.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con l'art. 1 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo pari ad € 2.877.508,92, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 – Occupazione – sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 317

07A00577

DECRETO 12 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 46, comma 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 13/2005 del 19 agosto 2005 con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 2005/2009 la speciale commissione per gli artigiani di Rovigo;

Visto il foglio con il quale il sig. Rossini Mirko comunica le proprie dimissioni da componente della speciale commissione per gli artigiani in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 4 gennaio 2007 prot. n. 35 con la quale la Confartigianato imprese Rovigo (APAR) designa, in sostituzione del dimissionario Rossini Mirko, quale nuovo componente della speciale commissione per gli artigiani il sig. Trombin dott. Andrea nato a Adria il 28 agosto 1974;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo, così;

Decreta:

Il sig. Trombin dott. Andrea nato ad Adria il 28 agosto 1974 ed ivi residente in via Grandi Achille n. 18, viene nominato componente della speciale commissione per gli artigiani di Rovigo, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dimissionario sig. Rossini Mirko.

Il predetto sig. Trombin Andrea durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento.

Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1 della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto.

Rovigo, 12 gennaio 2007

Il direttore provinciale: BORTOLAN

07A00461

DECRETO 30 gennaio 2007.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»

1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.

3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.

6. Per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, il predetto limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore assente è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita dichiarazione.

8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e dirigenti del settore agricolo nonché ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.

9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:

a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR;

b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero attraverso modalità tacite, e con l'indicazione degli importi del contributo di cui al comma 1, nonché delle correlate prestazioni di cui all'art. 2.

10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine, la COVIP trasmette all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

Art. 2.

Prestazioni erogate dal Fondo

1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese.

3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi previsti dal comma 2.

4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.

5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

Manifestazioni di volontà circa la destinazione del TFR

1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 5:

a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l'intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non è dovuto alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento;

b) il cui rapporto di lavoro è iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti di lavoro e conferiscono, secondo modalità tacite o esplicite, detto TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi dall'assunzione, il contributo al Fondo è

dovuto fino al momento del conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo, manifestano la volontà di mantenere, in tutto o in parte, il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1, comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A00963

DECRETO 30 gennaio 2007.

Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera *b)*, n. 3) del decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalità di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Decreta:

Capo I

ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DEL LAVORATORE CIRCA LA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO

Art. 1.

Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la volontà del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del trattamento di fine rapporto da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 del codice

civile, in ragione del tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007;

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine del 30 giugno 2007, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1º luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già effettuato la scelta di aderire ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.

4. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, che non abbiano già espresso in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del trattamento di fine rapporto, relativamente a precedenti rapporti di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà di conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto, ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile, fermo restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007. Detta manifestazione di volontà avviene attraverso la compilazione del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale è stata espressa la manifestazione di volontà dal lavoratore, al quale rilascia copia controfirmata per ricevuta.

5. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:

a) in caso di esplicito conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi dell'anno 2007 resta inteso che il versamento non potrà avvenire prima del 1º luglio 2007 e in tal caso l'importo del TFR è rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) in caso di mancata manifestazione della volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)*, del Decreto;

c) in caso di manifestazione della volontà di mantenere il TFR di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.

6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del presente decreto avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione.

Capo II

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 2.

Denominazione

1. La forma di previdenza complementare a contribuzione definita costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di «Fondo complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, FONDINPS è disciplinato dalle norme del Decreto.

Art. 3.

Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Le risorse di FONDINPS costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.

2. Il patrimonio di FONDINPS è destinato all'erogazione delle prestazioni agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.

3. Sul patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'INPS o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.

4. L'INPS si dota di strumenti e procedure atte a garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al complesso delle attività svolte dallo stesso Istituto.

Art. 4.

Comitato amministratore

1. FONDINPS è amministrato dal Comitato amministratore previsto dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

2. Il suddetto Comitato è composto da nove componenti, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con rappresentanza paritetica dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.

3. I componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e non possono essere nominati per più di due volte, anche non consecutive. I compensi dei componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di nomina e possono essere determinati in misura che varia in funzione dell'entità del patrimonio di FONDINPS.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, è nominato il responsabile della forma pensionistica complementare FONDINPS, il quale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti per i responsabili delle forme pensionistiche complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.

5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il direttore generale dell'INPS o un suo rappresentante all'uopo delegato.

6. Nei confronti dei componenti del Comitato amministratore e del responsabile di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-*bis,* 2395 e 2396 del codice civile.

Art. 5.

Servizi amministrativo-contabili

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto, al fine di garantire la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, è stipulata apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni.

Art. 6.

Destinatari e contribuzione

1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS è consentita in forma individuale, secondo le modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)*, n. 3, del Decreto.

2. L'aderente può decidere di destinare a FONDINPS una quota di contribuzione a proprio carico nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS.

3. L'aderente ha la facoltà di sospendere e di riattivare successivamente, secondo le modalità determinate dal regolamento di FONDINPS, la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)*, n. 3, del Decreto, del versamento del TFR maturando.

Art. 7.

Scelte di investimento

1. Il TFR conferito tacitamente è destinato, al momento dell'adesione, al comparto avente le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto.

2. FONDINPS può articolarsi in più comparti la cui politica di investimento è deliberata dal Comitato di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. L'aderente può successivamente decidere di variare il comparto di destinazione, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto.

Art. 8.

Portabilità

1. Nel rispetto dell'art. 9, comma 3, del Decreto, la posizione individuale costituita presso FONDINPS può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

Art. 9.

Regolamento

1. Le modalità di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da un apposito regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ed approvato dalla stessa Commissione ai sensi del Decreto. Successivamente alla approvazione del regolamento, la COVIP provvederà ad iscrivere FONDINPS nell'albo delle forme pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

TFR 1

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a ....,

nato/a a..il...................., codice fiscale ....,

dipendente del... ....,

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993, che alla data del 31.12.2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n.252/2005

DISPONE

○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare.. alla quale il sottoscritto ha aderito in data ...../...../....;

Allega: copia del modulo di adesione

○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 versino una quota del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

○ che venga confermata la destinazione del trattamento di fine rapporto al fondo pensione ...., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, nella identica misura prevista alla data della presente; (2)

○ che venga conferita al fondo pensione ...., al quale il sottoscritto già aderisce alla data del 31 dicembre 2006 e al quale versa una quota del proprio trattamento di fine rapporto, anche la quota residua del TFR che maturerà a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente.

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007, il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha già aderito alla data del 31 dicembre 2006 e a cui versa una quota del TFR.

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ....% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ...., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../...../........, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

  Allega: copia del modulo di adesione

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ...., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....../....../......

  Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007. il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

SEZIONE 4

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ....% (3) a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ...., alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....../..../......, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

  Allega: copia del modulo di adesione

- ○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ...., alla quale il sottoscritto ha aderito in data .../../.....

  Allega: copia del modulo di adesione

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro il 30 giugno 2007. il trattamento di fine rapporto che maturerà a decorrere dal 1° luglio 2007 verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 252/2005.

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data -- --

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e'controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

TFR 2

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(articolo 8, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

MODULO PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………,
nato/a a……………………………………il…………………, codice fiscale ……………………………………………,
dipendente del… ……………………………………………………………………………………………,

In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro sei mesi dalla data di assunzione, il trattamento di fine rapporto che matura dal mese successivo alla scadenza di tale termine, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 252/2005.

Compilare solo la sezione alla quale il lavoratore appartiene

SEZIONE 1

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7. del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente. alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………
alla quale il sottoscritto ha aderito in data ……/……/……;

Allega: copia del modulo di adesione

○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile. (1)

SEZIONE 2

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare
con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005

DISPONE

○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile;(1)

○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……% prevista dai vigenti accordi o contratti collettivi, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………,
alla quale il sottoscritto ha aderito in data ……/……/……, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………………,
alla quale il sottoscritto ha aderito in data ……/……/…… .

Allega: copia del modulo di adesione

SEZIONE 3

Per i lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che prevedano il conferimento del trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica complementare

con la presente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 252/2005.

DISPONE

○ che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (1)

○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito nella misura del ……..% (3) a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………………………………, alla quale il sottoscritto ha aderito in data ….../…../….., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile; (2)

Allega: copia del modulo di adesione

○ che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ………………………………………………………………………………, alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/…/…;

Allega: copia del modulo di adesione

---

(1) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(2) Per i lavoratori occupati presso datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, il TFR residuo viene versato al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall'INPS che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
(3) Tale misura non può essere inferiore al 50%.

Data -- --

(firma leggibile)

Una copia del presente modulo e' controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta

07A00964

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Rio blu», in Sabaudia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecis* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 7 settembre 2006;

Preso atto che la società cooperativa «Rio blu» costituita il 22 giugno 1978, codice fiscale n. 06126420584, con sede in Sabaudia (Latina) è stata sciolta e posta in liquidazione con atto del 25 giugno 2000;

Considerato che da tale data si sono avvicendati tre liquidatori e che quello attualmente in carica è l'avv. Lauretta Corso Lanci, nominato il 7 gennaio 2005;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 18 ottobre 2005;

Preso atto che alcuni soci hanno presentato ricorso/esposto a questo Ministero, al tribunale di Latina e ad altri organismi per la revoca del suddetto liquidatore;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 6 dicembre 2006, nel quale si propone la sostituzione del liquidatore;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione dello stesso, avendo espletato gli adempimenti di cui alla legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con residenza in Lanciano (Chieti), viale Marconi n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Rio blu», con sede in Sabaudia (Latina) in sostituzione dell'avv. Lauretta Corso Lanci.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2006

Il dirigente: MIGNANO

07A00593

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vittorio Veneto - Cooperativa carico e scarico piccola società cooperativa», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2006, n. 320/2006, con il quale è stato nominato il dott. Giacomo Falcone commissario liquidatore della società cooperativa «Vittorio Veneto - Cooperativa carico e scarico piccola società cooperativa», con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 351/2003;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Locarno, nato a Lignano (Milano) il 15 luglio 1961, domiciliato in Milano, via Liberazione n. 22, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giacomo Falcone, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00569

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gaeta - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2006, n. 321/2006, con il quale è stato nominato il dott. Giacomo Falcone commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gaeta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 312/2004;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Locarno, nato a Lignano (Milano) il 15 luglio 1961, domiciliato in Milano, via Liberazione n. 22, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giacomo Falcone, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00570

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Duepi Service - Società cooperativa a r.l.», in Nogarole Rocca.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazion del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2006 con il quale la società cooperativa «Duepi Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Nogarole Rocca (Verona) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Adriano Nicola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Ceccherini nato a Roma il 27 aprile 1964, domiciliato in Fossò (Venezia), via Prov. Sud n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Adriano Nicola, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00574

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa del Garda - Soc. coop. a r.l.», in Verona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2006 con il quale la società cooperativa «Cooperativa del Garda - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Adriano Nicola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 3 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Franco Merlin nato a Rovigo il 3 giugno 1943, domiciliato in Padova, via J. Stellini n. 10, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Adriano Nicola, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00575

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Accademia musicale professionale Nikita Magaloff - Soc. coop. a r.l.», in Lenno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale il dott. Cosmo Nardella è stato nominato commissario liquidate della società «Accademia musicale professionale Nikita Magaloff - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lenno (Como), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimiliano Lioi nato a Potenza il 14 febbraio 1966, domiciliato in Milano, via S. Antonio Maria Zaccaria n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Cosmo Nardella, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al compente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00576

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Vigonese - Soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «La Vigonese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Samuele Turra ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 novembre 2006 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Rosario Munizza nato a Catanzaro il 31 maggio 1967, domiciliato in Roma, via Palumbo n. 3, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Samuele Turra, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00578

DECRETO 21 dicembre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Soc. coop. C.A.S.A.P.R.O.», in Rovigo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1992 con il quale il dott. Dante Buoso è stato nominato commissario liquidatore della società «Soc. coop. C.A.S.A. P.R.O.», con sede in Rovigo, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 febbraio 1992;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Rosario Munizza nato a Catanzaro il 31 maggio 1967, domiciliato in Roma, via Palumbo n. 3, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Dante Buoso, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00579

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «GEO-EXE - Soc. coop. a r.l.», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero deIe attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «GEO-EXE - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì (codice fiscale 02061750408) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Cristina Bacchetta, nata a Borgomanero (Novara) il 13 agosto 1973 domiciliata in Forlì, via Caterina Sforza, n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00809

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop Afrital Service Soc. coop.», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop Afrital Service Soc. coop.», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale n. 01613840352) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Pierluigi Zini, nato a Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) il 22 giugno 1959 domiciliato in Reggio Emilia, via Valdo Magnani n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00810

DECRETO 21 dicembre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Nigola Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Torre di Santa Maria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viso il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 1 del tribunale di Sondrio con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Nigola Società Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Torre di Santa Maria (Sondrio) (codice fiscale n. 00774040141) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Marco De Rossi, nato a Roma il 19 febbraio 1973, domiciliato in Milano, Corso Matteotti, n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 dicembre 2006

Il Ministro: BERSANI

07A00811

DECRETO 8 gennaio 2007.

Scioglimento della cooperativa «CO.C.E.A.L. - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «CO.C.E.A.L. - Consorzio fra cooperative edili e di abitazione di Latina - Società cooperativa a r.l.» con sede in Latina, costituita in data 28 aprile 1971 con atto a rogito del notaio dott. Massacci di Roma, numero R.E.A. 55487, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Calandrini Nicola, nato a Latina il 5 novembre 1966, residente in Latina Scalo, via della Stazione n. 261, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00808

DECRETO 8 gennaio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Progetto sociale», in Aprilia, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visti i verbali di accertamento ispettivi del 21 giugno 2005 e del 10 ottobre 2005, effettuati dalla Confocooperative nei confronti della società cooperativa «Progetto

sociale» con sede in Aprilia (Latina), dai quali si evince che il sodalizio in argomento non ha adeguato lo statuto al nuovo dettato normativo fissato dal decreto legislativo n. 6/2003, conseguentemente non risulta iscritto all'Albo delle cooperative, non ha depositato il regolamento interno in base alla legge n. 142/2001, né ha effettuato il versamento del 3% ai fondi mutualistici;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, emesso nella seduta del 18 ottobre 2006;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente, a tutela dell'interesse dei soci, è opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa «Progetto sociale» con sede in Aprilia (Latina), codice fiscale 01395480591, costituita in data 18 maggio 1988.

Art. 2.

Il dott. Franco Mariani, nato a Rieti il 4 settembre 1964, con studio in Roma, in viale G. Mazzini 114/B, codice fiscale MRNFNC64P04H282I, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A00571

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 gennaio 2007.

Ampliamento del periodo elettorale delle elezioni dei componenti del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153, riguardante il riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» del 28 aprile 1994, con il quale è stato approvato il Regolamento disciplinante il procedimento relativo alle elezioni dei componenti del Comitato direttivo del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» del 16 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, con il quale sono state apportate modifiche al predetto regolamento elettorale con l'introduzione delle procedure telematiche per le elezioni di primo grado del Comitato direttivo;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2003, relativo alla nomina del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» per il quadriennio 2003-2007;

Considerato che l'art. 6-*bis* del regolamento elettorale, come risultante nel testo modificato con il citato decreto del 16 ottobre 2002, prevede che le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento possono essere sostituite da procedure telematiche, da definirsi in accordo con il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» n. 2784 del 31 ottobre 2006, con il quale, a seguito dell'intesa firmata con questo Ministero in data 26 ottobre 2006, sono state attivate le predette procedure telematiche;

Visto il decreto Ministeriale del 24 novembre 2006, n. 2499, con il quale sono state indette le elezioni del nuovo Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma, in coincidenza con le elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione comparativa dei docenti e dei ricercatori;

Vista la nota n. 2994 del 27 luglio 2006 con la quale sono state indette le votazioni per la formazione delle commissioni giudicatrici della III sessione 2006 per il reclutamento dei ricercatori universitari, che si svolgeranno dal 5 al 14 marzo 2007 e non dal 5 al 7 marzo, come indicato nel predetto decreto del 24 novembre 2006, n. 2499;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di rettificare le date indicate nel predetto decreto del 24 novembre 2006, al fine di assicurare un corretto e ordinato svolgimento delle elezioni per la costituzione del nuovo comitato direttivo dell'INDAM;

Decreta:

L'art. 2 del decreto n. 2499 del 24 novembre 2006 è sostituito dal seguente:

«Le elezioni di primo grado si svolgeranno in coincidenza con le votazioni per la formazione delle commissioni della III sessione 2006 per il reclutamento dei ricercatori universitari, prevista nel periodo 5-14 marzo 2007.

A tal fine le Università sono tenute a predisporre apposite e separate postazioni per la votazione relativa alla costituzione del Comitato direttivo dell'INDAM. Il relativo scrutinio si svolgerà a cura dell'INDAM stesso. Le elezioni di secondo grado avranno luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della conclusione delle elezioni di primo grado, così come stabilito nell'art. 7, primo comma, del Regolamento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2007

Il Ministro: MUSSI

07A00856

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 gennaio 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Centro per l'Enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C.», autorizzato con decreto 8 aprile 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004, con il quale è stata rinnovata al laboratorio Centro per l'Enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), via Piana Gallo n. 50, l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 10 gennaio 2007, ha comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 8 aprile 2004;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Centro per l'Enologia Sas di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), via Piana Gallo n. 50, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	Reg. 2676/1990/CEE allegato 13 punto 5.2 + Met. OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2006
Acidità volatile	Reg. 2676/1990/CEE allegato 14 ÷ Met. OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2006
Acido sorbico	Reg. 2676/1990/CEE allegato 22 punto 1.1 + Met. OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2006
Anidride solforosa	Reg. 2676/1990/CEE allegato 25 ÷ Met. OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2006
Ceneri	Reg. 2676/1990/CEE allegato 9 + Met. OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2006
Cloruri	Reg. 2676/1990/CEE allegato 11 ÷ Met. OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2006
Estratto secco totale	Reg. 2676/1990/CEE allegato 4 + Met. OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2006
Litio	DM 12/03/1986 GU n 161 14/07/1986 allegato XXX
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20°C°	Reg. 2676/1990/CEE allegato 1 punto 5.2 + Met. OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2006
Metanolo	Met. OIV MA-F-AS312-03-METHAN - 2006
PH	Reg. 2676/1990/CEE allegato 24 ÷ Met. OIV MA-F-AS313-15-PH 2006
Piombo	Reg. 2676/1990/CEE allegato 35 ÷ Met. OIV MA-F-AS322-11-PLOMB 2006
Sodio	Reg. 2676/1990/CEE allegato 26 punto 2 + OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2006
Solfati	Reg. 2676/1990/CEE allegato 12 ÷ Met. OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2006
Titolo alcolometrico volumico	Reg. 2676/1990/CEE allegato 3 punto 4 C + Met. OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2006
Zuccheri riduttori	Reg. 2676/1990/CEE allegato 5 punto 2.1.2 + Met. OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2006

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00763

DECRETO 17 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agriparadigma Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 22 del 28 gennaio 2004 con il quale il laboratorio Agriparadigma Srl, ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agriparadigma Srl, ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (Acidi grassi liberi)	Reg. CEE 2568/91 allegato II
Analisi gascromatografica degli esteri metilici e degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91 allegato X
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91 allegato IX
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91 allegato III
Steroli	NGD C72 1989
Steroli	NGD C71 1989
Tocoferoli	NGD C69 1985
Residui di organoclorurati: Alfa-HCH, Beta-HCH, Delta-HCH, Lindano (gamma-HCH), Eptacloro, Aldrin, Eptacloro epossido, Quintozene, Metossicloro, Pertane, DDT isomeri e metaboliti, Dieldrin, Endrin, Esaclorobenzene. (>0,005 mg/kg)	203 AGRI 2005 Rev. 5
Residui di organofosforati: Azinfos etile, Clorpirifos, Eptenofos, Formotion, Fosfamidone, Protoato, Pirazofos, Triazofos, Disulfoton, Tetraclorvinfos, Pirimifos etile, Azinfos metile, Clorpirifos metile, Fention, Fenitrotion, Parathion metile, Metidation, Piridafention, Isofenfos, Fenclorfos, Ethion, Bupirimate, Bromofos etile, Dimetoato, Fonofos, Fentoato, Parathion, Metamidofos, Quinalfos, Clormefos, Fenamifos, Sulfotep, Buprofezin, Bromofos metile, Diazinone, Fosalone, Forate, Pirimifos metile, Malathion, Triclorfon, Carbofenothion, Clorfenvifos, Vamidothion, Tolclofos metile, Tionazin, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Pirimetanil, Profenofos, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. (>0,01 mg/kg)	202 AGRI 2006 Rev. 5
Steroli	Reg. CEE 2568/91 allegato V

07A00765

DECRETO 19 gennaio 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Agriparadigma Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004 con il quale al laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 8 gennaio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 28 ottobre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido L-Ascorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 23
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Acilalanine Metalaxil, Furalaxil, Oxadixil, Benalaxil, Cimoxanil (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Anidride solforosa libera	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Assorbanza a 425 nm	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40.2
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Carbammati Carbaril, Etiofencarb, Propoxur, Aldicarb, Metiocarb, Fenothiocarb, Metomil, Pirimicarb, Fenoxycarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Carbofuran, Carbosulfan, Promecarb, Dietofencarb, Furathiocarb, Oxamil, Thiodicarb. (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42 a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Conduttività	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42 b
Densità	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Diglucoside malvosidico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/86
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 met.2
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 Met. 1
Estratto secco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Fungicidi Proclorazm Bromopropilato, Folpet, Procimidone, Dicloran, Pyrifenox, Dinocap, Nitrotal isopropil, Imazalil, Captafol, Diclofuanide, Dicofol, Fenarimol, Famoxadone, Clorotalonil, Clozolinate, Fenson, Clorfenson, Vinclozolin, Tetradifon, Nuarimol, Fenpropidin, Captano, Clorpropilato, Iprodione, Endosulfan, Clorbenzilato, Fenexamide, Tolifluanide (da 0,010 mg/Kg) STROBILURINE Kresoxim metile, Trifloxystrobin. ACARICIDI Amitraz, Fipronil, Pyridaben, Pymetrozine, Tebufenpyrad. (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11

Denominazione della prova	Norma / metodo
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato c
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Insetticidi acaricidi e regolatori di crescita Diflubenzuron, Teflubenzuron, Benzossimate, Exitiazox, Clofentezine, Triflumuron, Esaflumuron, Fenpyroximale, Flufenoxuron, Tebufenozide, Clorfluazuron, Lufenuron, Propargite, Flucicloxuron. (da 0,01 mg/kg)	098 AGRI 2005 Rev. 8
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28 3
Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Mesoinositolo, scilloinositolo, saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42 f
Metanolo	UNI 10629:1998
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
Ocratossina (da 0,01ng/g)	UNI EN 14133:2004
Organofosforati Azinfos Etile, Azinfos Metile, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, Dimetoato, Diazinone, Eptenofos, Fention, Fonofos, Fosalone, Formotion, Fenitrotion, Fentoato, Forate, Fosfamidone, Parathion Metile, Parathion, Pirimifos Metile, Protoato, Metidation, Metamidofos, Malathion, Pirazofos, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon, Triazofos, Bupirimate, Buprofezin, Vamidothion, Tolclofos Metile, Etossichina, Profam, Clorprofam, Pirimetanil, Profenofos, Difenilammina, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. Pirimidine/Ossazolidoni: Fenarimol, Nuarimol, Miclobutanil, Nitrotalisopropil, Clozolinate, Pyrifenox. (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Piretroidi Alfametrina, Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina, Permetrina, Tetrametrina, Fenvalerate, Flucitrinate, Fenpropatrina, Cialotrina, Acrinatrina, Bifentrin, Esfenvalerate, Fluvalinate, Alletrina, Teflutrin, Tralometrina. (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11

Denominazione della prova	Norma / metodo
Profilo degli alcoli: Metanolo, Propan-1-olo; 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo; 3-metilbutan-1-olo; Butan-1-olo; Butan-2-olo; acetato di etile; acetaldeide, Acetale.	Reg. CEE 1238/92 +Reg. CEE 3590/83 + Reg. CEE 2870/2000
Prolina	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Tioftalimidici/Dicarbossimidici/Cianoderivati Captafol, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Folpet, Diclofluanide, Vinclozolin, Iprodione, Procimidone, Procloraz, Imazalil, Fenson, Clorfenson, Clorpropilato, Clorbenzilato, Clortalonil, Captano, Fenhexamid, Pyrifenox, Famoxadone, Fenpropidin. (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3
Triazoli Bitertanolo, Propiconazolo, Penconazolo, Tiadimefon, Triadimenol, Esaconazolo, Diclobutrazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Tebuconazolo, Etaconazolo, Flusilazolo, Cyprodinil, Fludioxonil, Bromuconazolo, Difenoconazolo, Diniconazolo, Fenbuconazolo, Paclobutrazolo, Tetraconazolo, Triciclazolo, Fluquiconazolo. Strobilurine: Kresoxim metile, Trifloxystrobin. Acaricidi: Amitraz, Fipronil, Pyridaben, Pymetrozine, Tebufenpyrad. (da 0,010 mg/Kg)	001 AGRI 2006 Rev. 11
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4

07A00764

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 2006.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il Trasporto pubblico locale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Considerato che sul capitolo 2424 — piano di gestione 1 — è stato già autorizzato il pagamento di € 79.937.069,00, con decreto dirigenziale del 23 giugno 2006, n. 371/TPL, quale saldo delle quote relative all'anno 2005, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui alla legge n. 194/1998;

Constatato pertanto che la cassa attualmente disponibile sul capitolo 2424, piano di gestione 1, ammonta ad € 2.696.034,60;

Vista la direttiva prot. n. 22629/AG del 30 dicembre 2005 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Vista la direttiva prot. n. 7/D.T.T. del 22 febbraio 2006 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2006, al direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere per il corrente anno al pagamento, sul capitolo 2424, piano di gestione 1, della somma di € 2.696.034,60 a favore delle regioni a statuto ordinario, proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, quale acconto della quota relativa all'anno 2006;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 2.696.034,60 sul capitolo 2424 - piano di gestione 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.1.2.2 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2006, a favore delle Regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

I singoli importi sono da versare sul C/C che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione a statuto ord. (Cap. 2424)	Acconto quote 2006	C/C n.
Abruzzo	43.540,95	31195
Basilicata	17.389,42	31649
Calabria	43.271,36	31789
Campania	456.977,87	31409
Emilia-Romagna	100.157,69	30864
Lazio	1.123.437,62	31183
Liguria	141.811,42	32211
Lombardia	317.323,27	30268
Marche	31.408,80	31118
Molise	4.852,86	31207
Piemonte	115.390,28	31930
Puglia	82.498,66	31601
Toscana	101.236,10	30938
Umbria	19.276,65	31068
Veneto	97.461,65	30522
TOTALE	2.696.034,60	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore generale: RICOZZI

07A00806

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 16 gennaio 2007.

Interventi finalizzati alla sicurezza e alla riqualificazione di strade provinciali. Autorizzazione all'utilizzo delle economie a favore della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione di strade classificate provinciali;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali nn. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Vista la circolare ministeriale n. 1155 del 4 agosto 1995;

Vista la nota 103739 del 12 giugno 2006 con la quale la provincia di Brindisi ha richiesto l'utilizzo dell'importo di € 324.430,13, parte delle economie realizzate (pari ad € 407.265,86) sui mutui pos. 4197227 (quote /00, /01 e /02) e pos. 4180175 (quote /00, /01 e /02) concessi dalla Cassa depositi e prestiti per strade provinciali varie, per il seguente intervento:

«Lavori a completamento della rettifica e sistemazione plano-altimetrica della S.P. Torchiarolo - Marina di Lendinuso, mediante costruzione di variante nel tratto terminale» - Importo progetto € 831.938,53 (quota Stato € 324.430,13 - cofinanziamento a carico della Provincia € 507.508,40);

Considerato che da riscontri effettuati con la Cassa depositi e prestiti, risulta a favore della provincia di Brindisi la disponibilità delle suddette economie di cui la provincia di Brindisi chiede l'utilizzo a favore dell'intervento sopracitato;

Considerato che detto intervento, per il quale la Provincia di Brindisi richiede il finanziamento, corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che pertanto tale richiesta può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore della provincia di Brindisi l'utilizzo di parte delle economie realizzate, per un importo pari ad € 324.430,13, sui mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti, per il seguente intervento:

«Lavori a completamento della rettifica e sistemazione plano-altimetrica della S.P. - Torchiarolo - Marina di Lendinuso, mediante costruzione di variante nel tratto terminale» - Importo progetto € 831.938,53 (quota Stato € 324.430,13 - cofinanziamento a carico della provincia € 507.508,40.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 16 gennaio 2007

Il Ministro: DI PIETRO

07A00807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, il giorno 20 dicembre 2006, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00851

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 20 dicembre 2006, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopraindicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00852

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 20 dicembre 2006, dalle ore 8 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopraindicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale nella Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00853

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, il giorno 20 dicembre 2006, intera giornata, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopraindicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00854

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, il giorno 20 dicembre 2006, intera giornata, per assemblea del personale.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 gennaio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A00855

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 gennaio 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3040
Yen	158,02
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	27,914
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65520
Fiorino ungherese	253,59
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8600
Nuovo leu romeno	3,3874
Corona svedese	9,0855
Corona slovacca	34,756
Franco svizzero	1,6167
Corona islandese	89,32
Corona norvegese	8,3500
Kuna croata	7,3915
Rublo russo	34,5140
Nuova lira turca	1,8425
Dollaro australiano	1,6436
Dollaro canadese	1,5399
Yuan cinese	10,1426
Dollaro di Hong Kong	10,1689
Rupia indonesiana	11846,84
Won sudcoreano	1226,09
Ringgit malese	4,5660
Dollaro neozelandese	1,8548
Peso filippino	63,896
Dollaro di singapore	1,9993
Baht tailandese	45,523
Rand sudafricano	9,2682

Cambi del giorno 24 gennaio 2007

Dollaro USA	1,3005
Yen	158,06
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	28,063
Corona danese	7,4548
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65950
Fiorino ungherese	254,13
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6974
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8860
Nuovo leu romeno	3,3916
Corona svedese	9,0595
Corona slovacca	34,970
Franco svizzero	1,6195
Corona islandese	89,45
Corona norvegese	8,2635
Kuna croata	7,3915
Rublo russo	34,4420
Nuova lira turca	1,8368
Dollaro australiano	1,6631
Dollaro canadese	1,5336
Yuan cinese	10,1081
Dollaro di Hong Kong	10,1480
Rupia indonesiana	11807,00
Won sudcoreano	1217,00
Ringgit malese	4,5518
Dollaro neozelandese	1,8634
Peso filippino	63,480
Dollaro di singapore	1,9971
Baht tailandese	45,723
Rand sudafricano	9,2744

Cambi del giorno 25 gennaio 2007

Dollaro USA	1,2978
Yen	156,88
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	28,148
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65850
Fiorino ungherese	254,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8975
Nuovo leu romeno	3,3926
Corona svedese	9,0750
Corona slovacca	35,178
Franco svizzero	1,6154
Corona islandese	89,12
Corona norvegese	8,2120
Kuna croata	7,3800
Rublo russo	34,3940
Nuova lira turca	1,8403
Dollaro australiano	1,6639
Dollaro canadese	1,5287
Yuan cinese	10,0846
Dollaro di Hong Kong	10,1308
Rupia indonesiana	11803,49
Won sudcoreano	1214,81
Ringgit malese	4,5429
Dollaro neozelandese	1,8468
Peso filippino	63,469
Dollaro di singapore	1,9929
Baht tailandese	44,320
Rand sudafricano	9,3114

Cambi del giorno 26 gennaio 2007

Dollaro USA	1,2901
Yen	156,71
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5785
Corona ceca	28,125
Corona danese	7,4542
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,65825
Fiorino ungherese	255,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9243
Nuovo leu romeno	3,4110
Corona svedese	9,0835
Corona slovacca	35,225
Franco svizzero	1,6184
Corona islandese	89,99
Corona norvegese	8,1935
Kuna croata	7,3808
Rublo russo	34,2840
Nuova lira turca	1,8448
Dollaro australiano	1,6684
Dollaro canadese	1,5255
Yuan cinese	10,0316
Dollaro di Hong Kong	10,0745
Rupia indonesiana	11765,71
Won sudcoreano	1213,53
Ringgit malese	4,5173
Dollaro neozelandese	1,8566
Peso filippino	63,318
Dollaro di singapore	1,9843
Baht tailandese	43,057
Rand sudafricano	9,3785

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

Da 07A01087 a 07A01090

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depakin»

Estratto determinazione AIC/N. 59 del 15 gennaio 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DEPAKIN», nelle forme e confezioni: «50 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine; «50 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine; «100 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine; «250 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine; «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine; «750 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine; «1000 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo France, con sede legale e domicilio in 174, Avenue de France, F-75013 - Parigi (Francia).

Confezione: «50 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - A.I.C. n. 022483123 (in base 10) 0PG45M (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechai Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio Attivo: Sodio valproato 33,33 mg - Acido valproico 14,51 mg (corrispondenti a 50 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 50,63 mg; Glicerolo dibeenato 53,03 mg; Silice colloidale idrata nd).

Confezione: «50 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine - A.I.C. n. 022483135 (in base 10) 0PG45Z (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio attivo: Sodio valproato 33,33 mg - Acido valproico 14,51 mg (corrispondenti a 50 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 50,63 mg; Glicerolo dibeenato 53,03 mg; Silice colloidale idrata nd.

Confezione: «100 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine - A.I.C. n. 022483150 (in base 10) 0PG46G (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi - Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio attivo: Sodio valproato 66,66 mg - Acido valproico 29,03 mg (corrispondenti a 100 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 101,26 mg; Glicerolo dibeenato 106,050 mg; Silice colloidale idrata nd.

Confezione: «250 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine - A.I.C. n. 022483174 (in base 10) 0PG476 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio attivo: Sodio valproato 166,76 mg - Acido valproico 72,61 mg (corrispondenti a 250 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 253,32 mg; Glicerolo dibeenato 265,30 mg; Silice colloidale idrata nd.

Confezione: «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine cg - A.I.C. n. 022483198 (in base 10) 0PG47Y (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 3TT - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio attivo: Sodio valproato 333,30 mg - Acido valproico 145,14 mg (corrispondenti a 500 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 506,31 mg; Glicerolo dibeenato 530,20 mg, Silice colloidale idrata nd.

Confezione: «750 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine - A.I.C. n. 022483212 (in base 10) 0PG48D (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 311 - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 AmiIly (France), 196, Avenue du Marechai Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: ogni bustina contiene:

Principio attivo: Sodio valproato 500,060 mg - Acido valproico 217,75 mg (corrispondenti a 750 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 759,64 mg; Glicerolo dibeenato 795,55 mg; Silice colloidale idrata nd).

Confezione: «1000 mg granulato a rilascio modificato «50 bustine - A.I.C. n. 022483236 (in base 10) 0PG494 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato a rilascio modificato.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Sanofi-Synthelabo Ltd, Ne3 311 - Fawdon, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), Edgefield Avenue (produzione in bulk); Sanofi Winthrop Industrie, 45200 Amilly (France), 196, Avenue du Marechal Juin.

Confezionamento e rilascio dei lotti

Composizione: Ogni bustina contiene:

Principio attivo: Sodio valproato 666,60 mg - Acido valproico 290,27 mg (corrispondenti a 1000 mg di sodio valproato).

Eccipienti: Paraffina solida 1012,63 mg; Glicerolo dibeenato 1060,50 mg; Silice colloidale idrata nd.

Indicazioni terapeutiche: «Nel trattamento dell'epilessia generalizzata, in particolare in attacchi di tipo: assenza - mioclonico - tonico-clonico - atonico - misto e nell'epilessia parziale: semplice o complessa - secondariamente generalizzata.

Nel trattamento di sindromi specifiche (West, Lennox-Gestauf).

Nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai disturbi bipolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 022483123 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 022483135 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 022483150 - «100 mg granulato a rilascio modificato «50 bustine.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 022483174 - «250 mg granulato a rilascio modificato «50 bustine».

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 022483198 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 022483212 - «750 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine.

Classe: C.

Confezione: A.I.C. n. 022483236 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine.

Classe: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 022483123 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 30 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 022483135 - «50 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: AIC n. 022483150 - «100 mg granulato a rilascio modificato « 50 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 022483174 - «250 mg granulato a rilascio modificato «50 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 022483198 - «500 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 022483212 - «750 mg granulato a rilascio modificato «50 bustine - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 022483236 - «1000 mg granulato a rilascio modificato» 50 bustine RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Le confezioni del medicinale non potranno essere poste in commercio, senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

07A00663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antra»

Estratto determinazione AIC/N/V 48 del 15 gennaio 2007

Medicinale: ANTRA.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta - via F. Sforza, 20080 - Basiglio - Milano - Codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028245037 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 14 capsule (sospesa).

varia in:

A.I.C. n. 028245037 - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 1 flacone da 14 capsule (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00664

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protromplex Tim 3»

Estratto determinazione AIC/N/V 58 del 15 gennaio 2007

Medicinale: PROTROMPLEX TIM 3.

Titolare A.I.C.: BAXTER AG, con sede legale e domicilio in Industriestrasse 72, A 1220 - Vienna (Austria).

Variazione A.I.C.: Modifica della denominazione della confezione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Si autorizza la modifica della denominazione della confezione già registrata (variazione della concentrazione puramente nominale dei Fattori IX, II e X), come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023288032 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere da 500 U.I. + 1 flacone di solvente da 20 ml varia in «600 U.l. polvere e solvente per soluzione per infusione» i flacone di polvere da 600 U.I. + 1 flacone di solvente da 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A00665

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aM - 256/2007 del 17 gennaio 2007 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (Frosinone) Strada Paduni, 240, rilasciata alla Società consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress società consortile a r.l..

07A00666

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Serdolect».

Con la determinazione n. aRM - 1/2007-911 dell'8 gennaio 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta H. Lundbeck A/S (rappresentata in Italia dalla ditta Lundbeck Italia S.p.a.) l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: SERDOLECT:

confezione: A.I.C. n. 033065424;

descrizione: 100 compresse 24 mg in contenitore;

confezione: A.I.C. n. 033065412.

descrizione: 100 compresse 24 mg in blister;

confezione: A.I.C. n. 033065400;

descrizione: 98 compresse 24 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065398;

descrizione: 50 compresse 24 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065386;

descrizione: 30 compresse 24 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065374;

descrizione: 28 compresse 24 mg;

onfezione: A.I.C. n. 033065362;

descrizione: 20 compresse 24 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065145;

descrizione: 100 compresse 8 mg in contenitore;

confezione: A.I.C. n. 033065133;

descrizione: 100 compresse 8 mg in blister;

confezione: A.I.C. n. 033065121;

descrizione: 98 compresse 8 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065119;

descrizione: 50 compresse 8 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065107;

descrizione: 30 compresse 8 mg;

confezione A.I.C. n. 033065095;

descrizione: 28 compresse 8 mg;

confezione: A.I.C. n. 033065083;

descrizione: 20 compresse 8 mg.

07A00667

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Colopten»

Con la determinazione n. aRM - 2/2007-1684 dell'8 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratoires Debat SA (rappresentata in Italia dalla ditta Fournier Pharma s.p.a.), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: COLOPTEN;

confezione 024715017;

descrizione: «20 fiale orali 5 ml».

07A00668

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tadenan»

Con la determinazione n. aRM - 3/2007-7118 dell'8 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fournier Pharma s.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: TADENAN;

confezione 022578037;

descrizione: «50 mg capsule molli» 30 capsule.

07A00669

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Octofene».

Con la determinazione n. aRM - 4/2007-7118 dell'8 gennaio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fournier Pharma s.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: OCTOFENE:

confezione 025404031;

descrizione: «lattanti supposte» 8 supposte;

confezione 025404029;

descrizione: «bambini supposte» 8 supposte;

confezione 025404017;

descrizione: «adulti supposte» 10 supposte.

07A00670

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Pierami».

Con la determinazione n. aRM - 5/2007-7118 dell'8 gennaio 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fournier Pharma s.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco PIERAMI:

confezione 024076186;

descrizione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

confezione 024076174;

descrizione: «500 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

confezione 024076162;

descrizione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

confezione 024076150;

descrizione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

confezione 024076147;

descrizione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

confezione 024076135;

descrizione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile»10 fiale;

confezione 024076123;

descrizione: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

confezione 024076111;

descrizione: «100 mg /2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio del medicinale è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A00671

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 229 del 19 gennaio 2007 alla società Fonte Ilaria S.p.a. avente:

sede legale in via della Maolina, 93 - 55100 Lucca;

stabilimento di produzione in Via per Camaiore, 1 - 55060 Pescaglia (Lucca) - codice fiscale e partita I.V.A. 01799730468;

è stata concessa:

1. l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719:

a) all'installazione ed esercizio degli impianti per la produzione delle bevande analcoliche presso lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Fonte Ilaria» (Pescaglia - Lucca);

b) al confezionamento e vendita di bevande analcoliche ottenute a partire dall'acqua minerale naturale «Fonte Ilaria» ed imbottigliate in contenitori di PET ottenuti da preforme già autorizzate per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Fonte Ilaria» con il decreto dirigenziale n. 1363 del 17 marzo 2004;

2. l'autorizzazione all'utilizzo dei locali oggetto delle attività di stoccaggio e magazzino che risultano dall'ampliamento della superficie esistente.

L'autorizzazione di cui al punto 1) assume validità dal momento di arrivo al competente ufficio della Direzione generale del diritto alla salute della regione Toscana del parere favorevole igienico-sanitario dell'Azienda USL competente per territorio; sarà cura dell'ufficio regionale comunicare al richiedente ed ai soggetti competenti per la vigilanza la data di inizio della validità della presente autorizzazione.

Dalla data di inizio della validità della presente autorizzazione, come sopra descritto, decade l'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali «Silva» e «Monteverde» per la preparazione delle bevande analcoliche di cui decreto dirigenziale n. 1896 del 12 aprile 2001.

07A00813

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «COSPEL - Cooperativa di servizi per l'elettronica soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, in Pordenone.

Con deliberazione n. 58 del 19 gennaio 2007 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della cooperativa «COSPEL - Cooperativa di servizi per l'elettronica soc. coop. a r.l.», in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Pordenone, la dott.ssa Gabriella Da Ros, con studio in Fiume Veneto, Piazza Marconi n. 8, in sostituzione del dott. Loris Zani, deceduto.

07A00812

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007, sono apportate le seguenti correzioni: nel titolo, dove è scritto: «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie internazionali.», leggasi: «Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie *e* internazionali.».; ed ancora, sia all'art. 1, comma 4, ultimo rigo, che all'art. 2, comma 6, ultimo rigo, dove è scritto: «... dalla legge *10* agosto 2003, n. 219.», leggasi: «... dalla legge *1°* agosto 2003, n. 219.»; ed infine, all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «... nell'ambito dell'unità *revisionale* di base di parte corrente ...», leggasi: «... nell'ambito dell'unità *previsionale* di base di parte corrente ...».

07A01091

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (Legge comunitaria 2004).». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pag. 14, dopo l'art. 4 (Disposizioni finanziarie), e prima della formula finale, riportata alla pag. 15, deve intendersi pubblicato il seguente articolo:

«Art. 5.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

07A01092

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-026) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.